

## CHI NON DEVE PAGARE

Il D.L. 27/05/2008, n.93, convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, n.126, ha previsto:

### L'ESENZIONE TOTALE DAL PAGAMENTO DELL'ICI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

(per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica).

### OLTRE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE L'ESCLUSIONE D'IMPOSTA SI APPLICA :

- a) Alle pertinenze dell'abitazione principale (categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ancorchè distintamente iscritte in catasto);
- b) Alle abitazioni utilizzate, quale abitazione principale, dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) Agli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ora ATER);
- d) Ai soggetti che si trovano in separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che gli stessi non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nel medesimo Comune ove è ubicata la casa coniugale;
- e) Alle seguenti abitazioni che il regolamento comunale ha assimilato all'abitazione principale:
  - abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado purchè anagraficamente residenti e di cui sia data comunicazione al Comune;
  - abitazione posseduta da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### SONO INOLTRE ESENTI DALL'I.C.I. I TERRENI AGRICOLI

## CHI DEVE PAGARE

**SI CONTINUA A PAGARE L'I.C.I., ENTRO IL 16 GIUGNO (acconto 50% o unica soluzione) ED ENTRO IL 16 DICEMBRE (saldo), PER I SEGUENTI IMMOBILI:**

IMMOBILI	ALIQUOTE 2010 (NON VARIATE RISPETTO AL 2009)
-Abitazioni principali classate nella categoria <u>A/1</u> (abitazioni di tipo signorile), <u>A/8</u> (abitazioni in ville), <u>A/9</u> (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici)	<b><u>Aliquota ridotta</u></b> <b>5,25 per mille</b> Detrazione massima <b>€ 103,29</b>
-Abitazioni tenute a disposizione dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)	
-Pertinenze delle suddette abitazioni classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	
<b><u>-Aree Fabbricabili (i valori minimi di stima delle aree fabbricabili stabiliti dall'amministrazione comunale sono variati rispetto al 2009)</u></b>	<b><u>Aliquota ordinaria</u></b> <b>5,50 per mille</b>
-Fabbricati non rientranti nelle fattispecie di cui sopra	

### RIDUZIONI

Riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni ai sensi di quanto stabilito dal vigente regolamento comunale di applicazione dell'ICI.

### MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE VARIAZIONI ICI INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2009

L'obbligo di presentazione della **dichiarazione** permane per tutte quelle variazioni che non diano origine a movimenti telematici dei dati catastali (es.: immobili ceduti in uso gratuito, valore aree edificabili, immobili inagibili, ecc.)

**La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è intervenuta la variazione, utilizzando l'apposito modello ministeriale.**

### MODALITA' DI VERSAMENTO

- presso qualsiasi UFFICIO POSTALE a mezzo **CONTO CORRENTE POSTALE N. 11196342** intestato a COMUNE DI POVOLETTO VERSAMENTI ICI SERVIZIO TESORERIA;
- tramite gli sportelli del "Servizio Tesoreria Comunale" Banca Credifriuli-Credito Cooperativo s.c.r.l.;
- tramite lo sportello della Banca di Cividale SpA-Filiale di Povoletto;
- mediante utilizzo del Mod.F24.

Il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato con **arrotondamento all'euro**: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento del tributo **non è dovuto** per somme inferiori o pari a **€ 12,00** dovute da ciascun soggetto passivo e per ogni anno d'imposta.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all' Ufficio Tributi. Tel. **0432/664082** Fax **0432/664094**

**lunedì:** 8.30-13.00; **martedì/giovedì:** 10.00-13.00/17.00-18.30; **mercoledì/venerdì:** 10.00-13.00

Responsabile del procedimento: Dott. Stefania Pascolo -Responsabile dell'istruttoria: Loredana Degano